DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Numero 6 del 11/02/2010

OGGETTO: NOMINA COMPONENTE DI MINORANZA IN SENO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.

L'anno 2010 il giorno 11 del mese di febbraio alle ore 16:45, si è riunito il Consiglio Comunale convocato dal Presidente, a norma di legge, in sessione Straordinaria urgente in 1 ed in seduta pubblica.

Al momento della trattazione dell'argomento in oggetto dei membri del Consiglio risultano presenti n. 13 e assenti n.6 come di seguito:

Consiglieri	Presenti	Assenti
FAI Fernando	X	
SPAGNOLO Maurizio	X	
MAGGIORE Giovanni	X	
CASCIONE Antonio	X	
VADACCA Marcello	X	
ALBANO Mario Vittorio	X	
RUBERTI Raffaele	X	
ALBANO Antonio		X
MANGIA Cosimo	X	
D'ELIA Francesco	X	
CALCAGNILE Pietro	X	
LECCISO Loredana	X	
APRILE Mario		X
CARLA' Giovanni	X	
FRISENDA Salvatore		X
PARENTE Giovanni	X	
CIULLO Giovanni		X
CALCAGNILE Carlo		X
VETRUGNO Cosimo		X

Il Consigliere Sig. CALCAGNILE Pietro in qualità di Presidente protempore pone in trattazione l'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno dei lavori dell'odierna seduta consiliare.

Partecipa il IL SEGRETARIO GENERALE CANNAZZA Pierluigi.

Immediatamente eseguibile X			
	Immediatamente eseguibile X		

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'intervento introduttivo dell'argomento in trattazione tenuto dal Presidente del Consiglio;

Visto il Testo Unico delle Leggi per la disciplina dell'elettorato attivo, approvato con DPR 20 marzo 1967, n.223 ed in particolare gli artt. 4-bis, 12, 13 e 14, di seguito riportati, così come modificati, integrati o sostituiti dalla legge 21 dicembre 2005, n.270, recante: "Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica" pubblicata sulla G.U. del 30-12-2005, supplemento ordinario n.213, e dalla Legge n. 22 del 27.01.2006 di conversione del D.L. 03.01.2006 n. 1 (in particolare l'art. 3 – quinquies "Nomina di scrutatori e composizione della Commissione Elettorale Comunale" – comma 2)

art. 4-bis.

Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico.

In ciascun comune l'Ufficiale elettorale e' la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico.

Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune. Ogni delegazione e revoca di funzioni di Ufficiale elettorale deve essere approvata dal prefetto".

«art. 12

Il Consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione del sindaco e della Giunta municipale, elegge, nel proprio seno, la Commissione elettorale comunale. La Commissione rimane in carica fino allo insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio.

La Commissione e' composta dal sindaco e da tre componenti effettivi e tresupplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni.»

«art. 13

Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio e' composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio e' composto da più di 50 membri. A parità di voti e' proclamato eletto il più anziano di età.

Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune.

Il sindaco non prende parte alla votazione. Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.».

«art. 14

La Commissione elettorale comunale e' presieduta dal sindaco. Qualora il sindaco sia assente, impedito o non in carica, ne fa le veci l'assessore delegato o l'assessore anziano. Se il sindaco e' sospeso dalle funzioni di ufficiale del Governo, la Commissione e 'presieduta dal commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal segretario comunale, o da un funzionario da lui delegato.

Per la validità delle riunioni della Commissione e' richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione le riunioni sono valide se il numero dei presenti non sia inferiore a tre se la Commissione e' composta di sette membri ed a quattro se e' composta di nove. Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto in mancanza dei componenti effettivi e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale.»

Tenuto presente che ai sensi dell'art. 10, comma 3, della predetta legge n.270/2005, nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale comunale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, e' costituita non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge e cioè entro il 30 gennaio 2006.

Rilevato che a seguito delle dimissioni presentate, in data 28 dicembre u.s., n. 1 Consigliere comunale di minoranza che ricopriva le funzioni membro effettivo della Commissione in parola è decaduto dalla carica per cui occorre procedere alla nomina di n. 1 membro effettivo in rappresentanza della minoranza consiliare al fine di ricostituire la Commissione di che trattasi;

Ritenuto, quindi, di dover provveder tenendo opportunamente presenti le prescrizioni contenute nell'art. 13 sopra riportato.

Nominati, dal Presidente, gli scrutatori nelle persone dei Consiglieri Signori Loredana Lecciso e Giovanni Carlà, distribuite le schede per la votazione per la nomina del componente effettivo della minoranza nella ricostituenda Commissione Elettorale Comunale, effettuato lo spoglio delle schede votate si ha il seguente risultato che viene proclamato dal Presidente:

Votanti n. 2

Voti n. 2 al Consigliere Signor Giovanni Carlà;

Schede bianche n. 0;

Schede nulle n. 0;

Le schede di votazione sono distrutte;

In prosieguo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sulle risultanze dell'effettuata votazione il cui esito è stato dal Presidente proclamato

DA' ATTO

che si è ricostituita la Commissione elettorale comunale, presieduta dal Sindaco, nelle persone dei

consiglieri comunali sigg.

a) Componenti effettivi:

- 1 Calcagnile Pietro- componente effettivo
- 2 Carlà Giovanni- componente effettivo
- 3 D'Elia Francesco- componente effettivo

dando atto che il Consigliere Signor Carlà Giovanni è stato eletto in rappresentanza della minoranza;

b) Componenti supplenti:

- 1 Aprile Mario componente supplente
- 2 Mangia Cosimo- componente supplente
- 3 Albano Antonio- componente supplente

In prosieguo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su richiesta del Presidente e stante l'urgenza di provvedere Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del disposto di cuiall'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE CALCAGNILE Pietro

IL SEGRETARIO GENERALE CANNAZZA Pierluigi

	RELATA INIZIO	DI PUBBLICAZIONE
Si cer	rtifica che copia della presente del	iberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il
	per restarvi 15 gior	ni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000.		
	Il Messo Comunale	IL SEGRETARIO GENERALE CANNAZZA Pierluigi
	ESECUTIVITA' DI	ELLA DELIBERAZIONE
	Il sottoscritto Segretario	comunale, visti gli atti d'Ufficio
	A	ATTESTA
■ Che la pro	esente deliberazione è divenuta ese	ecutiva il:
□ decoi	rsi dieci giorni dalla data di pubblic	cazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/200);
□ perch	né dichiarata immediatamente es	seguibile (art. 134,comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs. n.
267/2	2000).	
Veglie, lì		
	_	IL SEGRETARIO GENERALE CANNAZZA Pierluigi